

Codice A18110

D.D. 19 dicembre 2014, n. 186

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 64/14 relativa a interventi di sistemazione idrogeologica del rio Tambac in frazione Staffa del Comune di Macugnaga (VB) - perizia suppletiva e di variante. Richiedente: Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2316 del 03/10/2013, questo Settore ha autorizzato, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola all'esecuzione delle opere previste nel progetto di "sistemazione idrogeologica del rio Tambac in frazione Staffa del Comune di Macugnaga (VB)", così come descritte negli elaborati tecnici allegati all'istanza della stessa Comunità Montana ns. prot. n. 8957/DB14.13 del 04/02/2013.

Il progetto autorizzato prevede, oltre alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del rio Tambach, la rimozione di una tubazione di scarico acque posata all'interno dell'alveo del rio Tambach lungo la sponda sinistra, per un tratto di circa 30m.

La tubazione di cui sopra, che svolge la funzione di scarico acque provenienti dal locale contrappesi della funivia "Monte Moro" di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Macugnaga e gestita dalla Società Cooperativa Macugnaga Trasporti e Servizi, fu autorizzata in sanatoria alla Ditta Funivia Monte Moro, ai sensi del R.D. 523/1904, con provvedimento prot. n. 245 del 30/05/1996 della Regione Piemonte, Servizio opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Novara ed è soggetta al pagamento di canone annuale in virtù dell'occupazione di suolo demaniale all'interno dell'alveo attivo del corso d'acqua in oggetto.

In data 16/10/2014 ns. prot. n. 52722/DB14.13 la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola (VB) ha presentato istanza di variante all'Autorizzazione Idraulica n. 2316 del 03/10/2013, nella quale non viene più prevista la rimozione della tubazione di scarico esistente, ma la sostituzione della stessa con una nuova tubazione in PEAD posata in adiacenza al muro spondale sinistro e successiva realizzazione di una calottatura di protezione. Tale variante progettuale è giustificata dall'esigenza di mantenere invariato il punto di scarico al fine di garantire il deflusso delle acque anche in presenza di accumuli di neve e ghiaccio nell'alveo.

I lavori di realizzazione della variante in oggetto, così come descritti negli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Franco Falciola allegati all'istanza del 16/10/2014, sono stati realizzati in corso d'opera in ragione della necessità di completare i lavori prima dell'avvio della stagione invernale, e pertanto è necessario procedere al rilascio di autorizzazione idraulica in sanatoria.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento, così come realizzate, è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. n° 33/2013.

determina

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13/bis a Domodossola (VB), in quanto ente esecutore dell'intervento, al mantenimento delle opere in oggetto realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 16/10/2014 ns. prot. n. 52722/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

3. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva autorizzata con il presente provvedimento non comporta variazioni in ordine alla tipologia e alla quantificazione dell'occupazione di superficie demaniale in essere, già autorizzata alla Ditta Funivia Monte Moro con provvedimento prot. n. 245 del 30/05/1996, e pertanto lascia inalterati gli obblighi dell'attuale Soggetto concessionario in relazione a quanto previsto dalla L.R. 12/2004 e dal D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i.;

4. di dare atto che dovrà essere data debita comunicazione del rilascio del presente provvedimento al Comune di Macugnaga, quale proprietario dell'impianto, e alla Società Cooperativa Macugnaga Trasporti e Servizi, quale gestore dell'impianto, affinché venga attivata la procedura tecnico amministrativa per la regolarizzazione della pratica di concessione in sanatoria.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, e ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole